

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture

08.05.2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Office fédéral du développement territorial ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

IMPRESSUM

Editore

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Servizi federali coinvolti nell'elaborazione

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

Creazione, realizzazione

Susanne Krieg Grafik-Design (SGD)

Produzione

Rudolf Menzi, Kommunikation ARE

Citazione

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2020) :

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Berna.

Versione elettronica scaricabile

www.aren.admin.ch/sac

Disponibile anche in tedesco e francese.

Decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 2020.

Foglio federale (FF) n° 31 del 30 giugno 2020:

FF 2020 5176.

Per favorire la leggibilità si rinuncia al duplice utilizzo della forma maschile e femminile. Naturalmente le designazioni di persone e funzioni valgono per entrambi i sessi.

© Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Berna, 08.05.2020

PIANI SETTORIALI E CONCEZIONI

**Piano settoriale delle superfici per
l'avvicendamento delle colture**

08.05.2020

Le concezioni e i piani settoriali ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) costituiscono i principali strumenti pianificatori della Confederazione. Questi strumenti permettono alla Confederazione di soddisfare le disposizioni legali, di pianificare e coordinare i suoi compiti d'incidenza territoriale e di risolvere in maniera adeguata le problematiche, sempre più complesse, legate all'adempimento di compiti o alla realizzazione di progetti di interesse nazionale. Nell'ambito delle concezioni e dei piani settoriali, la Confederazione mostra come prevede di adempiere ai suoi compiti in un ambito settoriale o tematico, precisando gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o le disposizioni da rispettare. Elaborati in stretta collaborazione tra i Servizi federali e i Cantoni, questi strumenti contribuiscono ad armonizzare gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni in materia di pianificazione del territorio.

Ai sensi degli articoli 26 e segg. dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), nel Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) non viene previsto, a differenza degli altri piani settoriali della Confederazione, alcun progetto, ma vengono invece definite l'estensione minima nazionale delle superfici per l'avvicendamento delle colture e la rispettiva ripartizione tra i Cantoni, nonché la gestione territoriale delle SAC.

INDICE

1. SITUAZIONE INIZIALE	7
1.1 Introduzione	7
1.2. La pianificazione alimentare come base per il Piano settoriale SAC	8
1.3. Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC	9
2. SCOPO E IMPIEGO DEL PIANO SETTORIALE	10
2.1 Scopo	10
2.2 Valenza e campo di applicazione	10
3. OBIETTIVO E INDICAZIONI	11
3.1 Obiettivo	11
3.2 Indicazioni	11
4. PRINCIPI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE SUPERFICI PER L'AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE	12
5. APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO SETTORIALE	16
5.1 SAC e ponderazione degli interessi	16
5.2 Obblighi delle singole autorità	17
6. ALLEGATO	18
6.1 Utilizzo dei diversi «termini SAC»	19
6.2 Spiegazioni dei termini	20
6.3 Elenco delle abbreviazioni	22

01 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Un forte incremento demografico e una notevole crescita del benessere, associati a un importante mutamento degli stili di vita, determinarono, durante il dopoguerra, una maggiore pressione sulle superfici coltivate. Nel 1969, con l'introduzione nella Costituzione federale (Cost.) del nuovo articolo sulla pianificazione territoriale, si chiedeva un'utilizzazione del suolo appropriata e parsimoniosa e un insediamento del territorio ordinato. Con la legge del 1979 sulla pianificazione del territorio, inoltre, si sarebbe dovuto contrastare la rapida e disordinata espansione insediativa in Svizzera e contribuire a mantenere sufficienti superfici coltivate idonee per l'agricoltura. Tali terreni avrebbero dovuto continuare a garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese in «tempi normali» come pure in caso di grave penuria¹. Il termine di «superficie per l'avvicendamento delle colture» (SAC) venne infine definito nel 1986 nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio OPT. In tale ordinanza, inoltre, si stabiliva che occorreva conservare, in periodi perturbati, un'estensione minima di SAC; quest'ultima venne determinata sulla base del piano di alimentazione svizzero. Vennero altresì fornite indicazioni per i Cantoni ai fini della garanzia delle SAC².

Il piano di alimentazione per la Svizzera in periodi perturbati (EP90), pubblicato per l'ultima volta nel 1988, indicava che la Svizzera, in caso di perturbazione delle importazioni, avrebbe potuto garantire l'approvvigionamento alimentare nazionale su una superficie di 450 000 ha. Tutto questo a condizione di ridurre l'apporto energetico, passando da circa 3300 chilocalorie per persona al giorno (kcal/p/g) a circa 2300 kcal/p/g. Da ciò derivò l'estensione minima delle SAC da mantenere, superficie che venne poi suddivisa tra i Cantoni. Dopo la conclusione dei rilevamenti delle superfici da parte dei Cantoni (1988), la Confederazione esaminò e armonizzò i risultati in collaborazione con ciascun Cantone. I risultati aggiornati dei Cantoni diedero un totale complessivo di circa 436 000 ha di SAC disponibili al di fuori dei comprensori insediativi. Altri 16 500 ha di SAC erano situati in zone edificabili e in comprensori che, nella pianificazione direttrice, erano destinati allo sviluppo insediativo. Il fabbisogno definito per la sicurezza alimentare, perciò, era già al di sotto della soglia minima. L'8 aprile 1992, allo scopo di preservare le SAC ancora disponibili, il Consiglio federale approvò tramite decreto³ il Piano settoriale SAC, con l'estensione minima e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Grazie alla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e al Piano settoriale SAC, è stato possibile limitare parzialmente la perdita di superfici coltivate e la dispersione degli insediamenti nel Paese. La perdita di suolo, tuttavia, non ha smesso di aumentare a causa di zone edificabili sovradimensionate, dell'espansione insediativa e di un maggiore consumo di superficie pro capite. Tra il 1985 e il 2009 in Svizzera sono andati perduti circa 85 000 ha di superfici coltivate, vale a dire circa 1 m² al secondo⁴. I due terzi di tali terreni, corrispondenti a circa 54 000 ha, sono diventati nuove superfici insediate⁵, il resto – per motivi di gestione del territorio, in particolare ai fini di un'utilizzazione alpestre – è stato essenzialmente trasformato in macchia, bosco, e altri spazi naturali⁶. Si può pertanto ritenere che il consumo di SAC sia da ricondurre innanzitutto all'aumento delle superfici insediate. Le SAC sono quindi particolarmente sotto pressione, poiché la crescita della popolazione avviene soprattutto nelle regioni che dispongono di buoni suoli agricoli.

L'obiettivo principale della modifica del 15 giugno 2012 della LPT (LPT 1), entrata in vigore il 1° maggio 2014, è quello di favorire uno sviluppo centripeto degli insediamenti e di impedire un'ulteriore perdita di superfici coltivate. Dall'entrata in vigore della LPT 1, inoltre, vigono nuove disposizioni che attribuiscono alla protezione delle SAC una maggiore importanza rispetto al passato (art. 3 cpv. 2 lett. a e art. 15 cpv. 3 LPT nonché art. 30 cpv. 1bis OPT).

¹ Ufficio federale della pianificazione del territorio, Ufficio federale dell'agricoltura, UFPT/UFAG (1992): Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), Estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e relativa ripartizione tra i Cantoni, Berna.

² Office fédéral de l'aménagement du territoire (1986), Relevé et garantie des surfaces d'assolement. Art. 11 à 16 de l'ordonnance du 26 mars 1986 sur l'aménagement du territoire. Rapport explicatif, Berne.

³ Office fédéral de l'aménagement du territoire (1986), Relevé et garantie des surfaces d'assolement. Art. 11 à 16 de l'ordonnance du 26 mars 1986 sur l'aménagement du territoire. Rapport explicatif, Berne.

⁴ Le cifre si basano sui risultati della statistica della superficie in Svizzera dell'Ufficio federale di statistica UST tra 1979/85 e 2004/09. Il prossimo aggiornamento della statistica della superficie riguarderà il periodo 2013/18. I corrispondenti risultati non sono ancora disponibili.

⁵ Aree industriali e artigianali, aree edificate, superfici di trasporto, superfici d'insediamento speciali e zone verdi e di riposo.

⁶ Ufficio federale di statistica UST (2013): Statistica della superficie in Svizzera. L'utilizzazione del suolo in Svizzera. Risultati della statistica della superficie. Neuchâtel.

La popolazione e il mondo politico sono ormai consapevoli del fatto che occorre prestare maggiore attenzione alle superfici coltivate. Lo dimostrano bene, ad esempio, le iniziative sui terreni coltivati nei Cantoni di Zurigo, Berna, Turgovia e Lucerna nonché l'accettazione da parte di Popolo e Cantoni dell'Iniziativa sulle abitazioni secondarie. Il 24 settembre 2017, inoltre, Popolo e Cantoni hanno accettato il nuovo articolo 104a della Costituzione federale sulla sicurezza alimentare. Quest'ultimo ha come obiettivo la protezione delle terre coltivate, una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali e che utilizzi le risorse in maniera efficiente nonché una filiera agroalimentare orientata verso il mercato, per assicurare l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari.

1.2 La pianificazione alimentare come base per il Piano settoriale SAC

Ai sensi dell'articolo 102 Cost., la Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria⁷, a cui l'economia da sola non riesce a far fronte. A tale scopo deve adottare misure preventive. Inoltre, l'articolo 30 della legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) prevede, in particolare, che le SAC debbano essere conservate in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento alimentare in caso di grave penuria. Alla luce di quanto detto sinora, la garanzia delle SAC è considerata una misura preventiva nell'ambito della strategia di approvvigionamento economico del Paese⁸.

In questo contesto, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), in collaborazione con Agroscope e con un'ampia partecipazione di esperti, ha svolto un'analisi sull'attuale potenziale alimentare delle superfici agricole coltivate in Svizzera. Lo studio analizza il contributo che la produzione indigena, sfruttando in maniera ottimale le superfici idonee per l'agricoltura ancora disponibili, potrebbe offrire alla garanzia dell'approvvigionamento in derrate alimentari qualora i prodotti agricoli importati venissero meno. I risultati di tale analisi rivelano che, con una popolazione di circa 8,14 milioni di abitanti e l'attuale estensione minima di SAC, corrispondente ai criteri di qualità stabiliti nella Guida pubblicata dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel 2006, l'offerta energetica prodotta sarebbe di 2300 kcal/p/g. La quantità di calorie, dunque, si situa al livello delle 2300 kcal/p/g fissate come valore minimo richiesto nel piano di alimentazione del 1990, e corrisponde al 78 per cento dell'attuale quantità di energia media di 3015 kcal/p/g.

Affinché la quantità minima di calorie pro capite auspicata possa essere raggiunta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) il paniere tipo non corrisponde più alle odierne abitudini di consumo (più carboidrati provenienti dall'alimentazione vegetale e meno carne, verdura, frutta e grassi vegetali); b) da un punto di vista nutrizionale, una tale ottimizzazione è appena sufficiente per fornire le proteine necessarie (da produzione vegetale); c) il calcolo rappresenta il miglior risultato possibile, che può essere raggiunto quando tutte le condizioni sono assolutamente ottimali. La modellizzazione, in particolare, presuppone che tutti i fattori di produzione siano disponibili come, ad esempio, l'acqua, le sementi, i concimi, i mangimi, i prodotti fitosanitari, il know-how, la manodopera, le macchine e, soprattutto, la risorsa suolo; d) infine, in caso di grave penuria, una riconversione della produzione richiede almeno un ciclo vegetativo.

I risultati dell'analisi confermano che l'attuale estensione minima di SAC riveste un'importanza fondamentale per poter garantire la sicurezza alimentare della Svizzera in caso di grave penuria.

⁷ Ai sensi dell'art 2 lettera b LAP con «situazione di grave penuria» s'intende: forte minaccia per l'approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o di forti perturbazioni dell'approvvigionamento economico del Paese.

⁸ Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese UFAE (2018): Strategia Settore alimentazione (viene aggiornata ogni quattro anni).

1.3 Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC

Alla base della definizione delle SAC vi sono informazioni relative ai suoli, raccolte attraverso la loro mappatura, nonché criteri che definiscono i requisiti qualitativi minimi per le SAC (criteri di qualità).

Le direttive relative al primo rilevamento delle SAC contenute nell'aiuto all'esecuzione pubblicato nel 1983 dagli Uffici federali per la pianificazione del territorio e per l'agricoltura⁹, nonché l'ordinanza sulla pianificazione del territorio e il Rapporto esplicativo dell'ARE del luglio del 1986¹⁰ lasciavano ai Cantoni un ampio margine di manovra. I metodi per cartografare le SAC e i criteri di qualità da rispettare per la delimitazione delle SAC variavano perciò da Cantone a Cantone. Da allora i metodi per la mappatura dei suoli si sono evoluti e i criteri per la delimitazione delle SAC sono stati precisati¹¹. L'attuale situazione dei dati relativi ai suoli in Svizzera, tuttavia, rimane disomogenea. I dati disponibili si presentano in forme diverse e, qualitativamente, sono piuttosto eterogenei. Non sono inoltre disponibili, per tutta la Svizzera, carte complete e aggiornate delle superfici in scala necessaria a fornire una base per la determinazione e la verifica degli inventari SAC. Ad oggi sono state prodotte carte dettagliate dei suoli per meno di un terzo dei terreni utilizzati a scopo agricolo¹². Questa situazione di partenza e il fatto che la qualità dei suoli migliori differisce notevolmente a seconda del Cantone (a causa delle condizioni naturali e della situazione geografica) sono all'origine dell'eterogeneità – tuttora esistente – delle superfici definite come SAC su scala nazionale¹³.

Affinché, nell'ambito dei futuri rilevamenti, si creino le basi per una mappatura affidabile e omogenea e si delimitino le SAC secondo criteri uniformi, nel presente piano settoriale vengono definiti i criteri di qualità per la delimitazione delle SAC (cfr. **P6**) e viene stabilito uno standard minimo per la mappatura (cfr. **P5**). In questo contesto si continua a tenere conto e a prendere atto delle differenze regionali dei suoli.

In particolare i Cantoni con un elevato fabbisogno di superfici in relazione a insediamenti e infrastrutture auspicano un margine di manovra più ampio nell'ambito dell'attuazione del piano settoriale sono soprattutto. Le precedenti considerazioni riguardanti le informazioni sul suolo imprecise e incomplete, tuttavia, consentono ai Cantoni un margine di manovra solo sulla base di informazioni affidabili relative alla qualità dei suoli, qualità che viene raggiunta attraverso una mappatura del suolo. In caso contrario, il rischio che le superfici contenute negli inventari SAC diventino sempre più piccole è troppo elevato. Tutto ciò, inoltre, metterebbe in pericolo l'approvvigionamento alimentare del Paese in caso di grave penuria. Informazioni affidabili sulle superfici, inoltre, creano un'importante base non solo per un maggiore margine di manovra nell'attuazione del piano settoriale, ma anche per l'effettiva attuazione di quest'ultimo.

Fino a quando non si dispone di dati attendibili relativi al suolo, continuano a mantenere la loro validità i rilevamenti di SAC effettuati fino agli anni Novanta e completati fino ad oggi dai Cantoni. I Cantoni, tuttavia, sono tenuti a far capo per i loro inventari a informazioni affidabili relative ai suoli: ciò significa che – in ambito di nuovi rilevamenti e di aggiornamenti dei loro inventari SAC – devono cartografare il loro suolo in base all'attuale stato della tecnica (FAL 24+), e delimitare le SAC conformemente ai criteri di qualità fissati nel piano settoriale.

Il principio **P10** obbliga i Cantoni che dispongono di una base di dati insufficiente, a introdurre una normativa sulla compensazione delle SAC utilizzate incluse nei loro inventari SAC. Tutto ciò, in accordo con il principio di precauzione e quale incentivo a creare il più rapidamente possibile una base di dati affidabile.

Non appena in tutta la Svizzera saranno disponibili basi di dati migliori e più affidabili sulle SAC, in una seconda fase della rielaborazione del piano settoriale potranno essere previste altre possibilità di sviluppo tra cui, ad esempio, la verifica del contingente cantonale (**I2**) nonché l'eventuale considerazione di altre funzioni del suolo¹⁴.

⁹ Bundesamt für Raumplanung/Bundesamt für Landwirtschaft (1983): Raumplanung und Landwirtschaft - Vollzugshilfe, Bern.

¹⁰ Office fédéral de l'aménagement du territoire (1986), Relevé et garantie des surfaces d'assolement. Art. 11 à 16 de l'ordonnance du 26 mars 1986 sur l'aménagement du territoire. Rapport explicatif, Berne.

¹¹ Messer, A.M., Bonriposi, M., Chenal, J., Hasler, S., Niederoest, R. (2016): Bewirtschaftung der besten landwirtschaftlichen Flächen in der Schweiz; Kantonale Praktiken und Entwicklungsperspektiven. Lausanne: CEAT [118 pagg.]/ myx GmbH (2016): Agrarpedologische Analyse der Fruchtfolgeflächen. Im Auftrag des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE)/ Planteam S AG, Boden+Landwirtschaft Vogt (2013): Sachplan Fruchtfolgeflächen: Bericht zum Stand der Umsetzung des Sachplanes, Bern. Bericht zuhanden des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE).

¹² Grob, U., Ruef, A., Zihlmann, U., Klausner, L., Keller, A. (2015): Inventarisierung Agroscope Bodendatenarchiv. Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope Science.

¹³ Ufficio federale della pianificazione del territorio, Ufficio federale dell'agricoltura, UFPT/UFAG (1992): Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), Estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e relativa ripartizione tra i Cantoni, Berna.

¹⁴ Oltre alla funzione di produzione, il suolo può assicurare numerose altre funzioni tra cui, ad esempio, la regolazione del ciclo dei nutrienti e dell'acqua o la conservazione della biodiversità.

02 Scopo e impiego del piano settoriale

2.1 Scopo

Il piano settoriale specifica le direttive per la garanzia delle SAC e stabilisce i relativi principi.

Il Piano settoriale SAC è un piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della LPT. Esso concretizza e chiarisce la gestione territoriale delle SAC, disciplinata negli articoli 26–30 dell'OPT, e stabilisce, se necessario, altri principi.

Per assicurare un sufficiente approvvigionamento del Paese in derrate alimentari in caso di grave penuria, il Piano settoriale SAC garantisce i migliori suoli agricoli. A tal fine viene stabilita un'estensione minima delle superfici da garantire.

In virtù dell'articolo 102 Cost., la Confederazione è tenuta a adottare misure preventive per la sicurezza alimentare in caso di situazioni di grave penuria. Secondo l'articolo 26 capoverso 3 OPT e l'articolo 30 LAP, la garanzia delle SAC è una misura in tal senso. L'estensione minima è indispensabile al fine di soddisfare il fabbisogno calorico necessario in caso di grave penuria. In tal modo, anche nell'ottica della sostenibilità, il suolo, in quanto risorsa limitata, deve essere conservato per le generazioni future.

Garantendo le SAC, il piano settoriale contribuisce indirettamente alla conservazione delle basi naturali della vita, della diversità dei siti naturali, della biodiversità nonché al mantenimento di spazi ricreativi e di corridoi di collegamento.

La conservazione delle SAC, tra l'altro, implica che i relativi suoli facciano l'oggetto di una misura di pianificazione in materia di pianificazione territoriale e, quindi, che non vengano impermeabilizzati e le loro funzioni vengano preservate.

2.2 Valenza e campo di applicazione

Il Piano settoriale SAC rielaborato sostituisce il precedente piano settoriale del 1992 «Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e relativa ripartizione tra i Cantoni», adottato dal Consiglio federale con decisione dell'8 aprile 1992 (FF 1992 II 1396).

Il piano settoriale è vincolante per le autorità conformemente all'articolo 22 dell'OPT, e deve pertanto essere preso in considerazione dagli Uffici federali, dai Cantoni, dai responsabili regionali della pianificazione e dai Comuni nell'elaborazione, nell'applicazione e nell'esame dei loro piani settoriali, direttori e di pianificazione. Esso, inoltre, vincola organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all'amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici¹⁵.

La gestione territoriale delle SAC è disciplinata dagli articoli 26–30 OPT.

Il piano settoriale SAC non fornisce alcuna indicazione territoriale concreta, come è invece il caso negli altri piani settoriali della Confederazione. Esso, tuttavia, fissa l'estensione minima nazionale delle SAC e la rispettiva ripartizione tra i Cantoni (art. 29 OPT).

Il piano settoriale è valido per tutte le SAC incluse negli inventari cantonali (a tal riguardo cfr. pure la figura 1 e le spiegazioni dei termini nel capitolo 6.1).

Il piano settoriale è corredato da un rapporto esplicativo.

Il modello di geodati minimo (N° 68 Surfaces d'assolement selon le plan sectoriel SA) integra anch'esso il piano settoriale e descrive la modellizzazione dei geodati di base degli inventari cantonali delle SAC.

¹⁵ I provvedimenti vincolanti per i proprietari fondiari vengono adottati solo nel quadro delle successive procedure (principalmente nelle procedure di approvazione dei piani, di pianificazione dell'utilizzazione o di autorizzazione di costruzione).

03 Obiettivo e indicazioni

I capitoli 3 e 4 riassumono le indicazioni esplicitamente vincolanti per le autorità, le quali vengono evidenziate con uno sfondo grigio. La formulazione è volutamente concisa. Le considerazioni del Rapporto esplicativo contribuiscono a migliorare la comprensione dei principali elementi del piano settoriale e precisano, se necessario, processi e approcci, fornendo giustificazioni supplementari.

I diversi termini utilizzati in relazione con le SAC, come ad esempio «inventario», «contingente» ecc. sono spiegati nel cap. 6.1. Essi sono essenziali per poter comprendere correttamente le seguenti considerazioni.

3.1 But

OBIETTIVO

Con il Piano settoriale SAC, i suoli agricoli migliori della Svizzera vengono garantiti, nel lungo periodo, in termini sia qualitativi che quantitativi.

Le SAC comprendono le superfici coltivate idonee, e soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali. In tal modo, per quanto riguarda la produzione di derrate alimentari, le SAC rappresentano la componente più pregiata della superficie agricola.

3.2 Indicazioni

INDICAZIONI

I1 In tutta la Svizzera occorre garantire un'estensione minima di SAC pari a 438 460 ha.

Questa estensione minima dev'essere permanentemente garantita dai Cantoni.

I2 Le quote di superficie cantonali e i corrispondenti contingenti SAC (valore netto) necessari per garantire l'estensione minima svizzera ammontano almeno a:

Cantone	Superfici e in ha	Cantone	Superfici e in ha	Cantone	Superfici e in ha
Berna	82'200	San Gallo	12'500	Svitto	2'500
Vaud	75'800	Sciaffusa	8'900	Appenzello E.	790
Zurigo	44'400	Ginevra	8'400	Obvaldo	420
Argovia	40'000	Basilea Campagna	9'800	Nidvaldo	370
Friburgo	35'800	Vallese	7'350	Appenzello I.	330
Turgovia	30'000	Neuchâtel	6'700	Uri	260
Lucerna	27'500	Grigioni	6'300	Basilea Città	240
Soletta	16'200	Ticino	3'500	Glarona	200
Giura	15'000	Zugo	3'000		

I contingenti non possono essere inferiori a quelli prefissati. Le superfici devono essere garantite a lungo termine entro i confini svizzeri.

04 Principi relativi alla gestione delle superfici per l'avvicendamento delle colture

I principi sanciscono la gestione delle SAC e i relativi processi.

PRINCIPI

GARANZIA A LUNGO TERMINE DELLE SAC

P1 Il consumo di SAC per qualsivoglia scopo dev'essere ridotto al minimo.

Per consumo di SAC s'intende la perdita della qualità SAC di un suolo a causa di impermeabilizzazioni, asportazioni di terreno o altri interventi. Viene considerato consumo anche l'attribuzione di superfici a zone edificabili (azzonamenti). Il consumo può quindi derivare dall'utilizzazione della superficie per scopi agricoli e non. Un eventuale consumo presuppone una precedente ponderazione degli interessi comprensiva di una verifica delle possibili ubicazioni alternative. Nel caso di un consumo, le superfici non possono più essere conteggiate nell'inventario SAC.

P2 I Cantoni provvedono affinché i loro contingenti SAC siano garantiti a lungo termine.

Per garantire a lungo termine i loro contingenti, i Cantoni devono stabilire e attuare misure vincolanti nei loro Piani direttori. Tali misure si applicano nell'ambito della gestione di tutte le SAC inventariate.

P3 Le SAC devono essere gestite in modo tale da preservarne a lungo termine la qualità.

Per fare in modo che le SAC possano adempiere alla loro funzione, occorre garantire a lungo termine il loro potenziale di produzione agricola. Per garantire questo principio, occorre in particolare applicare in modo coerente le direttive vigenti in ambito di protezione del suolo. Si tratta principalmente delle disposizioni contenute nell'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) e di quelle dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

INVENTARI SAC, RILEVAMENTO E CRITERI DI QUALITÀ SAC

P4 I Cantoni devono indicare tutti i suoli con qualità SAC nei loro inventari SAC.

Le SAC devono essere rilevate su tutto il territorio cantonale. Anche i suoli valorizzati o ricoltivati che adempiono ai criteri di qualità SAC ai sensi del principio **P6**, devono essere inseriti nell'inventario.

P5 Gli inventari SAC devono essere allestiti sulla base di dati affidabili relativi al suolo.

Per affidabile si intende che i dati sono stati mappati almeno in scala 1:5000 o in una scala più dettagliata, e che sono stati verificati in loco.

I nuovi rilevamenti dei dati pedologici relativi alle SAC, inoltre, devono essere eseguiti rispettando almeno lo standard della tecnica cartografica del metodo FAL 24+. Questo standard vale anche per l'aggiornamento degli inventari SAC. Gli inventari esistenti sono considerati affidabili se soddisfano le succitate esigenze e se sono stati cartografati almeno secondo le disposizioni previste dal FAL 24.

P6 I suoli inseriti nell'inventario SAC in seguito a nuovi rilevamenti, valorizzazioni e ricoltivazioni, devono soddisfare i criteri di qualità stabiliti dalla Confederazione.

In ambito di ricoltivazione o valorizzazione, al termine dello sfruttamento del terreno occorre avviare una valutazione delle superfici alla luce di questi criteri di qualità. Se soddisfano i criteri, tali superfici vanno inserite nell'inventario SAC.

P7 I Cantoni definiscono i suoli da prendere in considerazione per una valorizzazione o una ricoltivazione.

Nei tre anni successivi all'approvazione del piano settoriale, i Cantoni realizzano un elenco o una carta indicativa contenenti i rispettivi suoli.

COMPENSAZIONE DI SAC

P8 I dezonamenti di suoli con qualità SAC, le valorizzazioni e ricoltivazioni conformi agli standard della professione o i nuovi rilevamenti¹⁶ di SAC sono considerati compensazioni di SAC.

Per la valorizzazione o la ricoltivazione vengono presi in considerazione unicamente suoli degradati per cause antropiche. La valorizzazione di SAC degradate già comprese nell'inventario, non è considerata alla stregua di una compensazione di SAC consumate. Nuovi rilevamenti di SAC come forma di compensazione sono possibili solo fino a quando i Cantoni non avranno completato la mappatura.

P9 Se, a seguito di un consumo di SAC, un Cantone rischia di non poter più garantire il suo contingente di SAC, è quindi obbligato a compensare le SAC consumate con una superficie di uguale estensione e qualità.

P10 I Cantoni i cui inventari SAC non si fondano su una base di dati affidabile devono introdurre una regolamentazione sulla compensazione nel piano direttore. In tale ambito occorre stabilire in quali casi si debba compensare il consumo di SAC iscritte nell'inventario.

Per quanto riguarda l'affidabilità, valgono le direttive del P5.

La regolamentazione dev'essere presentata ogni volta all'ARE nel quadro del rendiconto di cui al principio P17. Essa deve tener conto della quantità e della qualità delle SAC consumate. Idealmente, viene introdotto un obbligo di compensazione per ogni consumo di SAC inventariate.

In linea di principio, si raccomanda a tutti i Cantoni di introdurre una regolamentazione per la compensazione di SAC.

P11 Ciascun Cantone può creare un fondo nel quale – in caso di consumo di SAC – possono essere versati indennizzi commisurati al consumo di superficie.

Tramite il fondo deve essere possibile, in particolare, raggruppare diverse piccole compensazioni in una più consistente nonché spostare le compensazioni sul piano temporale.

Chi causa il consumo di SAC deve in ogni caso verificare se è possibile una compensazione con superfici delle stesse dimensioni (cfr. P8) direttamente con il progetto all'origine del consumo. Questa soluzione è da preferire a un versamento nel fondo.

Al posto di una compensazione con superfici delle stesse dimensioni, chi consuma le SAC effettua un versamento nel fondo. Il versamento è possibile solo se il contingente SAC del Cantone continua a essere garantito nonostante il consumo, se prima del consumo è stata effettuata una valutazione dell'ubicazione e una ponderazione degli interessi e se tutte le altre condizioni giuridiche per il consumo di SAC sono rispettate.

La creazione di basi giuridiche per un fondo è di competenza del Cantone. Con il fondo occorre garantire in particolare che i fondi siano a destinazione vincolata ed impiegati entro un periodo stabilito dal Cantone interessato. «A destinazione vincolata» significa che le risorse del fondo devono essere impiegate esclusivamente per ricoltivazioni o valorizzazioni di SAC. Va inoltre disciplinato il fatto che è possibile procedere a versamenti nel fondo solo se questi mezzi finanziari servono poi effettivamente per compensazioni concrete di SAC.

¹⁶ La motivazione per cui queste superfici possono essere utilizzate per la compensazione nonostante la normativa contenuta nel principio P4, è riportata nel Rapporto esplicativo. Nuovi rilevamenti di SAC come forma di compensazione sono possibili solo fino a quando i Cantoni non avranno completato la mappatura.

GESTIONE DELLE SAC NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FEDERALI

P12 La Confederazione preserva le SAC nell'adempimento di attività d'incidenza territoriale.

Tutte le autorità federali e i richiedenti riducono al minimo il consumo di SAC. In tale ottica essi svolgono una funzione esemplare nella gestione delle SAC.

P13 I progetti federali nell'ambito dei quali vengono consumati più di 5 ha di SAC iscritte in un inventario cantonale soggiacciono sempre all'obbligo d'iscrizione nel piano settoriale¹⁷.

Tali progetti vanno pianificati nel quadro di una procedura di piano settoriale (fino allo stato di coordinamento «dato acquisito») o di una procedura equivalente che prevede un coinvolgimento tempestivo dell'ARE.

P14 In caso di consumo di SAC nel quadro della realizzazione di progetti della Confederazione, tutte le SAC consumate iscritte nell'inventario cantonale, sono in linea di principio da compensare con superfici di uguale estensione e qualità, avvalendosi del sostegno dei Cantoni interessati.

Un consumo di SAC iscritte negli inventari cantonali è possibile solo dopo una ponderazione degli interessi e uno studio delle varianti in cui sono state debitamente valutate le SAC ed esaminate le alternative.

Le autorità federali o i richiedenti sono responsabili per la compensazione. In linea di massima, un corrispondente progetto di compensazione deve far parte della documentazione dell'approvazione dei piani. I richiedenti si assumono i costi per il progetto di compensazione.

I Cantoni collaborano con le autorità federali e i richiedenti per poter realizzare, entro i termini stabiliti, la compensazione delle SAC consumate a seguito di progetti federali. Essi, in particolare, li sostengono attivamente nella ricerca di superfici valorizzabili o ricoltivabili. A tale scopo si avvalgono dell'elenco di cui al principio **P7**.

Le autorità federali e i richiedenti possono altresì versare un indennizzo commisurato al consumo di superficie, a condizione che nel rispettivo Cantone esista un fondo ai sensi del principio **P11** e che tutti i requisiti previsti dal principio **P11** siano soddisfatti.

MONITORAGGIO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INVENTARI SAC

P15 I Cantoni aggiornano i loro geodati sugli inventari SAC con cadenza almeno annuale, il 1° gennaio di ogni anno.

Questi dati relativi agli inventari SAC vengono pubblicati sul geoportale nazionale e sono accessibili al pubblico.

P16 La Confederazione allestisce e pubblica ogni quattro anni una statistica relativa alle SAC.

Questi dati relativi agli inventari SAC vengono pubblicati sul geoportale nazionale e sono accessibili al pubblico.

¹⁷ Il criterio «dell'obbligatorietà dell'iscrizione nel piano settoriale» sostituisce altri eventuali criteri sul consumo di SAC già esistenti in altri piani settoriali, nella misura in cui il valore ivi stabilito per l'obbligatorietà d'iscrizione nel piano settoriale sia superiore ai 5 ha. Il valore deve essere modificato in occasione della successiva rielaborazione del corrispondente piano settoriale.

RENDICONTO ALL'ARE E VERIFICA DEGLI INVENTARI SAC

P17 I Cantoni fanno rapporto all'ARE, con scadenza quadriennale, sull'esatta ubicazione, l'estensione e la qualità dei loro inventari SAC. L'ARE verifica i contenuti della documentazione inoltrata nonché il rispetto dei principi del presente piano settoriale.

Il rendiconto comprende gli attuali geodati degli inventari SAC e un rapporto contenente informazioni sullo sviluppo dell'inventario SAC, sulla gestione delle SAC e sulle misure relative alla garanzia a lungo termine del contingente.

L'ARE esamina la documentazione e fornisce al Cantone un ritorno in merito.

CASI SPECIALI

P18 Le superfici destinate a un'utilizzazione speciale possono essere conteggiate nell'inventario cantonale, a condizione che il loro suolo adempia ai criteri di qualità SAC e che sulle superfici, in caso di grave penuria, sia di nuovo possibile coltivare entro un anno, con una resa tipica locale, le colture bersaglio fondamentali per l'approvvigionamento economico del Paese (colza, patate, cereali o barbabietole da zucchero).

Non appena la struttura del suolo subisce degli interventi (modellazione del terreno) o il suolo è rimosso, si può supporre che i suddetti criteri non siano più soddisfatti. Le relative superfici devono essere eliminate dall'inventario, fino a quando non sia dimostrato che (una volta eseguita la ricoltivazione) soddisfano di nuovo i criteri di qualità di cui al principio P6.

05 Applicazione e attuazione del piano settoriale

5.1 SAC e ponderazione degli interessi

La legislazione accorda alla protezione delle terre coltivate in linea di massima una grande importanza, laddove le SAC sono oggetto di una particolare protezione. Nella sua giurisprudenza, il tribunale federale attribuisce grande importanza alle terre coltivate in generale e alle SAC in particolare¹⁸. Le SAC, tuttavia, non sono protette in modo assoluto: il ricorso alle SAC può essere oggetto di una ponderazione degli interessi (fintantoché non venga messo in pericolo il mantenimento del contingente cantonale). La realizzazione di una ponderazione degli interessi esaustiva e trasparente ai sensi dell'articolo 3 OPT, pertanto, è essenziale per la conservazione delle SAC. Essa va eseguita, in modo adeguato a livello di autorità¹⁹, per elaborare delle decisioni a tutte le fasi e a tutti i livelli di pianificazione. L'interesse pubblico riguardo alla garanzia delle SAC si esprime in particolare nell'articolo 3 capoverso 2 lettera a e nell'articolo 15 LPT, negli articoli 26 e segg. OPT e nell'articolo 30 LAP.

Oltre alla ponderazione degli interessi, vi sono esigenze speciali riguardanti il consumo di SAC: da una parte la garanzia a lungo termine del contingente cantonale (art. 30 cpv. 2 OPT); dall'altra, con l'articolo 30 capoverso 1bis OPT, congiuntamente all'articolo 15 capoverso 4 LPT), una serie di requisiti sull'azzeramento di SAC. Se tali esigenze non vengono soddisfatte, il consumo di SAC non è ammesso e non si può procedere a una ponderazione degli interessi o a un consumo a causa del quale il Cantone metterebbe in pericolo il mantenimento del proprio contingente, che dovrebbe poi essere obbligatoriamente compensato (cfr. P9). Se le esigenze vengono invece soddisfatte, si giunge a una ponderazione degli interessi con la richiesta di garantire le SAC.

L'articolo 2 OPT mostra quali aspetti occorre tenere in considerazione nell'ambito di una ponderazione degli interessi; l'articolo 3 OPT stabilisce, in tale contesto, il modo di procedere generale. Una ponderazione degli interessi va avviata quanto prima e dev'essere effettuata in modo adeguato a livello di autorità ai vari gradi di pianificazione. Vanno considerati tutti gli interessi giuridicamente riconosciuti e gli interessi rilevanti tenendo conto della situazione, in particolare le prescrizioni del diritto pianificatorio (art. 1 e art. 3 LPT) e le rispettive leggi speciali (ad es. la legge sulla protezione della natura e del paesaggio e la legge sulla protezione delle acque). Innanzitutto occorre chiarire il fabbisogno oggettivo in relazione al progetto previsto. È necessario quindi eseguire una valutazione dell'ubicazione. La scelta dell'ubicazione, infine, dev'essere effettuata sulla base di criteri correttamente ponderati. Se viene presa in considerazione una sola ubicazione su SAC, in ogni caso la riduzione del consumo di SAC deve rappresentare una rivendicazione della valutazione pianificatoria. In particolare, se sulla base di una ponderazione degli interessi globale e oggettiva il consumo di SAC non può essere evitato, occorre garantire che le superfici interessate vengano utilizzate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze o, addirittura, compensate. La ponderazione degli interessi e la valutazione dell'ubicazione (esame di località alternative) eseguite, devono essere documentate adeguatamente e in maniera comprensibile, mentre i passi compiuti vanno illustrati in modo trasparente.

¹⁸ Cfr sentenza 1C_429/2015 del 28 settembre 2016, consid. 3; 1C_556/2013, 1C_558/2013, 1C_562/2013 del 21 settembre 2016, consid. 12.2; 1C_94/2012 del 29 marzo 2012, consid. 4.1; 1A 19/2007 del 2 aprile 2008, consid. 5.2; DTF 115 la 358 consid. 3f/bb.

¹⁹ «Adeguato a livello di autorità» significa tenuto conto di tutte le questioni che nelle fasi successive della pianificazione non possono più essere colte o non possono rimanere irrisolte.

5.2 Obblighi delle singole autorità

Confederazione

La Confederazione esercita l'alta vigilanza in ambito di attuazione del piano settoriale. A livello di Confederazione, il piano settoriale dev'essere preso in considerazione in primo luogo da quegli Uffici, nell'ambito delle cui attività sono coinvolte delle SAC.

Il Gruppo di lavoro interdipartimentale Piano settoriale SAC (GLID PS SAC) fa considerazioni preminenti in merito a questioni relative all'esecuzione del piano settoriale e assume a tal riguardo un'importante funzione di coordinamento tra i diversi Uffici federali in esso rappresentati. Il gruppo di lavoro collabora anche con i rappresentanti degli Uffici federali dello sviluppo territoriale (ARE; direzione), dell'agricoltura (UFAG), per l'approvvigionamento economico (UFAE) e dell'ambiente (UFAM), e cura sistematicamente lo scambio con i Cantoni.

Cantoni

La responsabilità dell'attuazione del piano settoriale spetta al Cantone. Il piano settoriale costituisce la base per la valutazione e l'esame dei Piani direttori cantonali per quanto riguarda il tema delle SAC. I Cantoni ne tengono conto nell'ambito della rielaborazione dei loro Piani direttori e fanno in modo che questi ultimi rispettino le indicazioni contenute sia nel piano settoriale sia nei fondamenti giuridici. Nel quadro della compensazione delle SAC per i progetti federali, i Cantoni sono tenuti a sostenere la Confederazione.

I Cantoni notificano all'ARE e all'UFAG le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione, se nell'ambito della modifica di questi ultimi le superfici per l'avvicendamento delle colture vengono ridotte in misura superiore a tre ettari (art. 46 OPT). Può rivelarsi tuttavia opportuno coinvolgere l'ARE già in una fase precedente.

Comuni

I Comuni devono tenere conto del Piano settoriale SAC nell'ambito dell'elaborazione, dell'applicazione o della modifica dei loro piani d'utilizzazione e nel quadro dell'esecuzione di altre attività d'incidenza territoriale.

6.1 Utilizzo dei diversi «termini SAC»




Figura 1:
Schema relativo ai termini e ambito di validità dei principi
(fonte: figura elaborata dagli autori).

Spiegazioni

La figura illustra la situazione descritta nel capitolo 1.3 nell'ambito della quale non sono ancora disponibili carte complete e aggiornate dei suoli, e gli inventari cantonali (la somma di tutte le superfici rilevate come SAC in un Cantone, blu scuro) non sono aggiornati. Oltre all'inventario SAC (blu scuro), sono verosimilmente disponibili altri suoli con qualità SAC (blu chiaro). I Cantoni sono tenuti a includerli costantemente nei loro inventari SAC (P4). È altresì possibile che negli attuali inventari SAC siano contenuti suoli che non presentano (più) qualità SAC ai sensi del principio P6.

Il contingente cantonale delle SAC ha una dimensione fissa (linea rossa), e definisce la superficie SAC in ha che il Cantone deve garantire a lungo termine (I2 e P2). Se, a seguito di un consumo di SAC, un Cantone mette in pericolo il mantenimento del proprio contingente, è in ogni caso obbligato a compensare 1 a 1 le SAC consumate. I Cantoni che non dispongono di una base di dati affidabile per il loro inventario devono introdurre una regolamentazione sulla compensazione per SAC (cfr. P10). Il margine di manovra SAC è la differenza in ha tra inventario e contingente cantonale. La totalità dei contingenti cantonali corrisponde all'estensione minima da garantire a livello nazionale di 438 460 ha (I1).

Tutte le SAC contenute nell'inventario sono stabilite dal punto di vista territoriale e vengono illustrate sul geoportale nazionale (P15). Non viene fatta alcuna distinzione tra le superfici che appartengono al contingente e quelle che rappresentano il margine di manovra cantonale.

I principi del Piano settoriale per la gestione delle SAC (P1–P3, P8, P10–P18) valgono per le SAC attualmente riunite negli inventari SAC dei Cantoni e pubblicate sul geoportale nazionale. Fanno eccezione il principio relativo alla gestione di altri suoli con qualità SAC (P4) e il principio relativo a suoli con potenziale di valorizzazione e ricoltivazione (P7).

Le frecce bianche illustrano i cambiamenti dell'inventario delle SAC nel corso del tempo: da un lato alcune SAC vengono consumate, dall'altro se ne aggiungono di nuove provenienti da valorizzazioni e ricoltivazioni di terreni, o da nuovi rilevamenti. Il piano settoriale stabilisce le esigenze nei confronti dei dati sul suolo utilizzati come base e dei criteri di qualità (P5 e P6).

6.2 Spiegazioni dei termini

Casi speciali I casi speciali sono superfici destinate a utilizzazioni speciali, il cui suolo presenta tuttavia qualità SAC. Esse, ad esempio, possono essere superfici

- che non vengono utilizzate per scopi agricoli (ad es. campi da golf);
- che vengono utilizzate per colture perenni (ad es. frutta, vigneti, bacche, vivai) ²⁰ ;
- che vengono utilizzate per colture protette (ad es. serre, polytunnel); oppure
- su cui sono imposte delle limitazioni d'impiego (ad es. spazi riservati alle acque, superfici per la promozione della biodiversità).

Possono essere conteggiate nell'inventario SAC a condizione che la qualità SAC non venga compromessa da un'utilizzazione speciale e che sulle superfici, in caso di grave penuria, sia di nuovo possibile coltivare, entro un anno con una resa tipica locale, le colture bersaglio fondamentali per l'approvvigionamento economico del Paese (colza, patate, cereali o barbabietole da zucchero).

Contingente SAC cantonale Si tratta della quota dell'estensione minima nazionale di SAC che un Cantone deve garantire. I contingenti cantonali sono stabiliti nell'indicazione 2 (a tal riguardo cfr. anche figura 1).

Estensione minima di SAC Essa corrisponde a 438 460 ha di SAC. Tale estensione deve essere costantemente garantita dai Cantoni.

Funzioni del suolo La capacità del suolo di garantire diverse funzionalità viene espressa attraverso la nozione delle seguenti funzioni del suolo:

Funzione di habitat: capacità del suolo di servire da base vitale per gli organismi e di contribuire alla conservazione della diversità degli ecosistemi, delle specie e della loro varietà genetica.

Funzione regolatrice: capacità del suolo di regolare il ciclo delle sostanze e dell'energia e di svolgere una funzione di filtro, di tampone e di serbatoio nonché di trasformare le sostanze.

Funzione di produzione: capacità del suolo di regolare il ciclo delle sostanze e dell'energia e di svolgere una funzione di filtro, di tampone e di serbatoio nonché di trasformare le sostanze.

Funzione di supporto: capacità del suolo di immagazzinare materie prime, acqua ed energia geotermica.

Fonte di materie prime: capacité du sol à stocker des matières premières, de l'eau et de l'énergie géothermique.

Funzione di archiviazione: capacità del suolo di conservare informazioni sulla storia naturale e culturale.

Inventario SAC L'inventario SAC è la somma di tutte le superfici rilevate in un Cantone che adempiono ai criteri di qualità SAC (o che vi adempivano al momento dei rilevamenti). La superficie complessiva compresa nell'inventario può essere maggiore del contingente cantonale (a tal riguardo cfr. anche figura 1).

Margine di manovra SAC Il margine di manovra è costituito dalla restante quantità di ettari SAC, dopo che il contingente cantonale è stato sottratto dall'inventario cantonale SAC (a tal riguardo cfr. anche figura 1).

Metodi FAL 24 e FAL 24+ Entrambi sono metodi per la mappatura del suolo. La loro base è rappresentata dalle istruzioni cartografiche FAL della Stazione federale di ricerca agronomica di Zurigo-Reckenholz (oggi Agroscope) risalenti al 1997. L'ulteriore sviluppo di tale metodo, sfociato nel metodo FAL 24+, è stato svolto dal Cantone di Soletta e al momento dell'approvazione del piano settoriale viene considerato lo standard minimo di mappatura per nuovi rilevamenti, mentre il metodo FAL 24 viene considerato lo standard minimo per gli inventari esistenti. In futuro si terrà conto in maniera adeguata anche dei progressi registrati in ambito di mappatura sia classica sia digitale (Digital Soil Mapping [DSM]) delle proprietà del suolo.

Monitoraggio degli inventari SAC In ambito di monitoraggio degli inventari SAC, in primo piano vi è una panoramica nazionale aggiornata e omogenea degli inventari SAC cantonali con le relative modifiche, al fine di garantire l'informazione e la sensibilizzazione di autorità, privati e altri interessati.

Contrariamente a quanto avviene per il rendiconto quadriennale nel quadro della pianificazione direttiva (cfr. sotto), in questo caso non si tratta della verifica degli inventari SAC dei Cantoni.

Progetto federale Con il termine di progetto federale si intendono le opere e gli impianti elaborati, costruiti o modificati dalla Confederazione, dagli stabilimenti o dalle aziende federali (ad es. le strade nazionali). Nella definizione, in particolare, rientrano anche i progetti la cui costruzione necessita di un permesso da parte della Confederazione (ad es. impianti infrastrutturali, opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie). Non importa se il progetto sia o meno soggetto all'obbligatorietà del piano settoriale.

Non è peraltro necessario che abbia importanza nazionale. In ambito aeronautico, le costruzioni e gli impianti previsti nell'area degli aeroporti nazionali e degli aeroporti regionali sono considerati progetti federali.

I campi d'aviazione non costituiscono progetti federali.

Protezione assoluta Con protezione assoluta si intende che la ponderazione degli interessi propriamente detta è già stata intrapresa dal legislatore. Nell'ambito della valutazione degli interventi, essa non concede alcun margine di manovra (o soltanto esiguo) alle autorità preposte all'applicazione del diritto. Ciò vale, ad esempio, per le paludi di importanza nazionale.

Rendiconto Il rendiconto corrisponde alla comunicazione quadriennale dei Cantoni relativa a ubicazione, estensione e qualità delle SAC iscritte nell'inventario. Esso è sancito nell'articolo 28 capoverso 2 OPT e può essere effettuato nel quadro dell'orientamento sullo stato della pianificazione direttrice ai sensi dell'articolo 9 OPT. Contrariamente a quanto avviene per il monitoraggio degli inventari SAC (cfr. spiegazione sopra), in questo caso il rispetto dei principi del presente piano settoriale viene verificato dall'ARE.

Richiedente Secondo l'articolo 22 capoverso 2 OPT, i piani settoriali vincolano anche organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all'amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici. In conseguenza di ciò, anche una collettività di diritto pubblico o privato (aeroporto, FFS, fornitore di energia elettrica ecc.) che pianifica un progetto infrastrutturale e che inoltra una domanda d'approvazione dei piani all'autorità competente, può comparire accanto a un'autorità federale.

Ricoltivazione La ricoltivazione descrive il ripristino del suolo dopo un intervento temporaneo. I suoli rimossi o impermeabilizzati, ad esempio a seguito dell'estrazione di ghiaia o della presenza di vecchie discariche o di strade, possono essere ricoltivate. Ciò significa che le loro tipiche proprietà vengono ripristinate e si creano le premesse per un'utilizzazione sostenibile e adeguata alle condizioni locali. In tale ambito occorre innanzitutto procedere alla deimpermeabilizzazione del suolo nonché garantire un adeguato bilancio dell'acqua e dell'aria e un'adeguata profondità utile alle piante.

Superfici coltivate Sono considerate superfici coltivate tutte le superfici e i suoli che possono essere sfruttati e utilizzati in ambito agricolo. Tra di esse sono incluse la superficie agricola utile (SAU) e la superficie d'estivazione. In base alla classificazione della Statistica svizzera della superficie (Ufficio federale di statistica, UST), l'espressione «superfici coltivate» indica prati e campi, pascoli, frutteti, vigneti, orti e le aree alpine agricole. Ciò corrisponde a 1 481 669 ha²¹ ovvero al 36 per cento circa della superficie complessiva del Paese.

Superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC)

Per quanto riguarda la produzione di derrate alimentari, le SAC rappresentano la componente più preziosa della superficie agricola. Questa loro funzione è particolarmente importante nei periodi perturbati di approvvigionamento nonché in situazioni di gravi penurie. Conformemente all'articolo 26 OPT, esse comprendono soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali.

Superficie agricola utile (SAU) Per SAU s'intende la superficie assegnata a un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione. Essa comprende, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), la superficie coltiva, la superficie permanentemente inerbita, i terreni da strame, la superficie con colture perenni, la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura) e la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri (sempreché non faccia parte della foresta conformemente alla legge forestale del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0]). La SAU comprende 1 049 072 ha²¹ o il 25 per cento circa della superficie del Paese (stato 2016).

Revalorisation (d'un sol) Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage. Selon l'article 14 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91), elle comprend les terres assolées, les surfaces herbagères permanentes, les surfaces à litière, les surfaces de cultures pérennes, les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis) et les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées (qui ne font pas partie de l'aire forestière au sens de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo ; RS 921.01]). La SAU occupe 1'049'072 ha²², soit environ 25% du territoire national (état en 2016).

Valorizzazione (di un suolo) Per valorizzazione del suolo si intendono gli interventi tesi a modificare la struttura e la stratificazione del suolo con l'obiettivo di migliorare la redditività agricola. In molti casi, inoltre, viene introdotto e/o incorporato materiale terroso proveniente da altre regioni.

²⁰ Art. 22 cpv. 1 OTerm: Per colture perenni s'intendono: vigneti; frutteti; colture pluriennali di bacche; piante medicinali e aromatiche pluriennali; luppolo; colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo; colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive; selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro; colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (*Miscanthus*).

²¹ Ufficio federale della statistica UST: Statistica della superficie (stato 2004/09). (Nella statistica della superficie i terreni coltivati vengono definiti superfici agricole.)

²² Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (2017): Rapporto agricolo 2017. Berna

6.3 Elenco delle abbreviazioni

Agristat Divisione statistica del Segretariato dell'Unione svizzera dei contadini	NEK Classe di attitudine
ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale (prima del 2000: Ufficio federale della pianificazione del territorio UFPT)	O suolo Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo; RS 814.12
ASIC Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo	OPAc Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque; RS 814.201
CCGEO Conferenza dei servizi cantonali di informazione geografica	OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti concernente i pagamenti diretti all'agricoltura; RS 910.13
CDCA Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali	OPSR Ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti; RS 814.600
CFZE Costruire fuori zone edificabili	OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; RS 700.1
Cost. Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera; RS 101	OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola; RS 910.91
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	PNG Profondità utile alle piante
DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	PNR 68 Programma di ricerca nazionale «Uso sostenibile della risorsa suolo»
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	PS SAC Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture
DSM Digital Soil Mapping	SAC Superfici per l'avvicendamento delle colture
EP90 Piano di alimentazione per la Svizzera in periodi perturbati dell'UFAE	SEM Segreteria di Stato della migrazione
FF Foglio federale	SG-DATEC Segreteria generale del DATEC
FNP Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio	SG-DDPS Segreteria generale del DDPS
GLID PS SAC Gruppo di lavoro interdipartimentale Piano settoriale SAC	SIG Geoinformazione
KLABS Klassifikation der Böden der Schweiz	SNE Strategia federale per uno sviluppo sostenibile, 2016–2019
KOBO Centro di Competenza Suolo	UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile
LAgr Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; RS 910.1	UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
LAP Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese; RS 531	UFAG Ufficio federale dell'agricoltura
LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11	UFAM Ufficio federale dell'ambiente
LEspr Legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione; RS 711	UFE Ufficio federale dell'energia
LFo Legge forestale del 4 ottobre 1991; RS 921.0	UFT Ufficio federale dei trasporti
LGI Legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione; RS 510.62	USTR Ufficio federale delle strade
LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque; RS 814.20	
LPT Legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; RS 700	
LPT 1 Prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio	
LPT 2 Seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio	

